



IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice designato, Dott. Maurizio Atzori,

letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione R.G. 4466/2021, depositato in data 04/08/2021 da ROSSELLA TAVONI, nata a Bologna il 25/01/1957 e residente in via

, San Lazzaro di Savena, C.F.

, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia

Ventura del Foro di Bologna, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in via Castiglione n. 35, Bologna, la quale ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge 3 del 2012;

vista la relazione particolareggiata del professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott. Fausto Maroncelli, allegata al ricorso;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 *ter* Legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-*ter*, c. 5, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto tuttavia che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 *ter* legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 *quinquies*), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 *ter* ss legge 3 del 2012, prevedendo la messa a disposizione dei creditori:

- del ricavato della vendita giudiziaria dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva

immobiliare promossa dal creditore ipotecario Banca di Imola S.p.a **RGE n. 622/2017 Tribunale di Bologna**, aggiudicato in data 01/12/2020 per Euro 146.000,00;

- della quota mensile, pari ad **Euro 150,00**, derivante dalla differenza tra la propria retribuzione (Euro 1.000,00, quale assistente di persona non autosufficiente presso il sig. Marco Corticelli) e la somma necessaria al proprio sostentamento (Euro 840,00), da corrispondere per il prossimo quadriennio, per un totale stimato in **Euro 7.200,00**.

Per quanto concerne l'autovettura di proprietà della ricorrente, una Fiat Panda del 2009, tg. , quest'ultima rappresenta uno dei componenti dell'attivo il cui realizzo, ove ritenuto opportuno dal Liquidatore della procedura, dovrà avvenire per il tramite di procedure competitive di vendita.

Allo stesso modo, relativamente al rimorchio immatricolato nel 2003, tg. , di scarso valore commerciale, sarà rimessa alla valutazione del nominando Liquidatore, in sede di redazione dell'inventario, l'eventuale acquisizione del cespite;

NOMINA

Liquidatore della procedura il Dott. Fausto Maroncelli, già nominato dall'O.C.C. come Gestore della crisi della presente procedura, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 3 del 2012, autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

DICHIARA

non compresi nella liquidazione del patrimonio della ricorrente gli emolumenti retributivi (quota della tredicesima) come meglio individuati al paragrafo n. 6 del ricorso depositato;

DISPONE

che, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

AVVERTE

che il Liquidatore Dott. Maroncelli potrà intervenire nella procedura **RG. n. 622/2017 Tribunale di Bologna**, per farsi assegnare il ricavato derivante dalla vendita in sede di riparto, ad eccezione delle spese relative alla procedura esecutiva immobiliare;

DISPONE

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna, e che il decreto sia trascritto, a cura del liquidatore, sui beni immobili in titolarità del debitore;

ORDINA

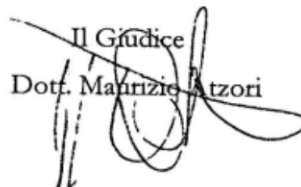
al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando il suddetto provvedimento titolo esecutivo, il quale è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 e ss. mm. ii.

Bologna, 19 novembre 2021

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori



Depositato in Cancelleria

N. 19/11/21



Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani

